

**LE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
NELLE STRUTTURE EMERGENZIALI
PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
IN LAZIO**

Aprile 2012

L'attività di monitoraggio è stata condotta da Save the Children con il mandato e la collaborazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio.

Il Rapporto è stato scritto da Viviana Valastro con il contributo di Lorenzo Leotardi, sulla base delle informazioni e dei dati raccolti da Lorenzo Leotardi (consulente legale) e da Hassan Kanoun (mediatore culturale), attraverso l'utilizzo degli strumenti metodologici e informatici sviluppati nell'ambito del Progetto Praesidium.

Hanno inoltre partecipato alle visite di monitoraggio delle strutture e contribuito alla revisione del Rapporto il Dott. Franco Alvaro, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio, e la Dott.ssa Livia Pacione, collaboratrice dell'Ufficio del Garante.

OGNI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO POTRA' ESSERE
UTILIZZATA SOLO DIETRO OPPORTUNA CITAZIONE DELLA FONTE

SOMMARIO

- 1. SCOPO DEL RAPPORTO E METODOLOGIA**
- 2. LE STRUTTURE EMERGENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI**
- 3. I MIGRANTI ACCOLTI**
- 4. DATI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE**
- 5. LA DISTRIBUZIONE DI BENI**
- 6. I SERVIZI OFFERTI**
- 7. TUTELA E DIRITTO AL SOGGIORNO**
- 8. IL PUNTO DI VISTA DEI MIGRANTI CONSULTATI**
- 9. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI**

1. SCOPO DEL RAPPORTO E METODOLOGIA

La Legge regionale del Lazio n. 38/2002, istitutiva del **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**, stabilisce tra le funzioni del suo Ufficio (art. 2 comma 1 lett. b) quella di vigilare sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario.

Il Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, per 2 anni consecutivi (2010 e 2011), ha prodotto il Report "I minori presenti nelle strutture residenziali del Lazio", che rappresenta una mappatura dei minori ospiti delle strutture regionali, divisi per età, nazionalità, durata di permanenza e motivi del collocamento, con un focus sui minori stranieri non accompagnati. Inoltre, l'Ufficio del Garante del Lazio, in analogia a quanto viene realizzato in altre Regioni, cura l'individuazione di tutori volontari da inserire in apposito albo regionale, previa selezione e corso di formazione sempre sulla base di specifici protocolli di intesa con le Istituzioni pubbliche interessate.

A partire dal mese di gennaio 2012, **Save the Children** ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di minori stranieri non accompagnati che frequentavano il Centro diurno CivicoZero a Roma che evidenziavano una situazione molto critica dal punto di vista dell'accoglienza sul territorio regionale. Al fine di approfondire tale situazione, tenuto conto della propria esperienza di monitoraggio sviluppata attraverso una metodologia specifica, Save the Children ha chiesto ed ottenuto da parte del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza il mandato per monitorare congiuntamente le condizioni di accoglienza delle strutture emergenziali attivate sul territorio regionale per rispondere al forte afflusso di migranti. Tale attività si inserisce, peraltro, nell'ambito di un preciso protocollo operativo, sottoscritto da Save the Children e dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che giustifica tutti gli eventuali campi di intervento in partenariato.

Questo Rapporto fornisce un'analisi dell'accoglienza dei soggetti che sono stati identificati come minori stranieri non accompagnati in queste strutture e presenta alcune raccomandazioni volte a contribuire a garantire un'adeguata protezione ai minori stranieri non accompagnati ivi accolti.

Al fine di garantire un intervento specifico per far fronte alle criticità rilevate, una versione del Rapporto contenente anche il riferimento ai nomi delle singole strutture e ai Comuni su cui insistono è stata presentata e consegnata ai soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati il 24 maggio 2012.

Nella presente versione del Rapporto sono invece stati omessi i nomi delle singole strutture e dei Comuni su cui insistono.

Le informazioni e i dati contenuti in questo Rapporto (aggiornati al 31 marzo 2012) sono stati acquisiti da Save the Children e dal Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, attraverso un'attività di monitoraggio realizzata tra febbraio e marzo 2012 in quasi tutte (14 su 19) le strutture emergenziali utilizzate in Regione Lazio per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L'attività è stata condotta da un team composto da un mediatore culturale di lingua araba e un consulente legale di Save

the Children e una collaboratrice dell'Ufficio del Garante (e, in alcune visite, dal Garante in persona), che ha svolto una visita in ciascuna struttura.

Ai fini della rilevazione il team ha utilizzato una scheda di monitoraggio, sviluppata da Save the Children e testata precedentemente. **Una copia della scheda di monitoraggio è stata consegnata ai responsabili di ciascuna struttura con la richiesta di compilarla. Tuttavia, soltanto 5 strutture hanno adempiuto a tale richiesta (2 in modo parziale).** Di conseguenza, a fini di comparazione e analisi, sono state utilizzati principalmente i dati e le informazioni oggetto di osservazione diretta ed emersi durante la consultazione con i migranti incontrati. In particolare, per quanto riguarda i dati relativi alla capienza delle strutture si fa riferimento a quelli consegnati dal Comune di Roma al Garante all'inizio dell'attività di monitoraggio.

Gli stessi dati e informazioni sono anche stati inseriti in un database, che potrebbe essere successivamente aggiornato e integrato, qualora si rendessero disponibili i dati e le informazioni mancanti.

Infine, si evidenzia che, in tutte le strutture visitate, il team ha incontrato i minori ospiti e li ha ascoltati attraverso colloqui individuali o focus group, nel rispetto dell'art. 12 Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).

2. LE STRUTTURE EMERGENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

A partire da febbraio 2011, il numero dei migranti giunti sulle coste italiane ed in particolare, a Lampedusa, come conseguenza della crisi del Nord-Africa, è aumentato consistentemente. Di fronte “all’eccezionale afflusso”, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 12 febbraio 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011¹. Con successivo Decreto del 6 ottobre 2011 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012².

Al fine di contribuire a ridurre il numero dei minori non accompagnati presenti a Lampedusa, nonché di abbreviare i lunghi tempi di permanenza degli stessi sull’isola, in condizioni di accoglienza del tutto inadeguate³, **all’inizio del mese di aprile 2011, la Regione Lazio ha messo a disposizione 6 strutture del territorio regionale (di cui 2 a Roma, 3 nella Prov. di Frosinone e 1 nella Prov. di Latina).**

Il 18 maggio 2011, il Commissario delegato all’Emergenza ha indicato nel Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Soggetto Attuatore per l’assistenza dei minori stranieri non accompagnati nell’ambito dell’Emergenza Nord Africa ed ha anche diffuso **la Procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati.**

Tale procedura operativa prevede che, in presenza di minori non accompagnati entrati in Italia a seguito di uno sbarco connesso con l’emergenza umanitaria del Nord Africa, se le Autorità di Pubblica Sicurezza verificano l’indisponibilità di posti per la loro accoglienza in strutture che si trovano nell’ambito del proprio distretto di appartenenza, richiedono al Soggetto Attuatore l’indicazione delle strutture a cui possono rivolgersi per una prima accoglienza. Successivamente, il Soggetto Attuatore ha adottato e diffuso le **modalità operative** di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla procedura specificata, rese disponibili anche sul proprio sito. In tali modalità, il Soggetto Attuatore ha precisato che *“laddove nel territorio nazionale non si trovasse la disponibilità necessaria, il Soggetto Attuatore individuerà, d’intesa con i Comuni e le Regioni, i posti dove insistono ulteriori strutture disponibili per l’accoglienza temporanea del minore”*. Considerato che, a seguito di un appello rivolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle comunità di accoglienza per minori autorizzate/accreditate e ai sindaci dei Comuni dove esse insistono, il numero dei posti di accoglienza definitiva si è rivelato essere insufficiente rispetto al numero dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa e presenti a Lampedusa, alcuni Comuni hanno indicato la disponibilità presso il proprio territorio di **Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT)**. Conseguentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei mesi di aprile-settembre 2011, ha stabilito delle convenzioni con tali Comuni, regolando anche gli standard di accoglienza da rispettare e le attività da realizzare. Attraverso questa procedura, a partire dal mese di luglio fino alla fine di settembre 2011, sono state individuate **24 SAT** (di cui 11 in Calabria, 8 in Sicilia, 2 in Campania, 1 in Puglia, 1 in Basilicata e 1 in Toscana), strutture

¹ Si veda

<http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/DPCMdel1222011AfflussocittadiniNordAfrica.pdf>

² Si veda http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/DPCM_6_10_11_Emergenza_Nord_Africa.pdf

³ Più volte Save the Children ha messo in evidenza l’inadeguatezza delle condizioni di accoglienza dei minori a Lampedusa: i minori non potevano uscire dalle strutture di accoglienza con una forte limitazione della loro libertà personale, dormivano in condizioni di sovraffollamento e sporcizia degli edifici e in particolare delle stanze e dei servizi igienici. Inoltre, anche all’interno del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza dell’isola, i minori hanno spesso vissuto in condizione di promiscuità con gli adulti. La ex Base Loran presentava condizioni strutturali fatiscenti.

che hanno consentito di collocare il minore in luogo sicuro e di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel suo superiore interesse, il successivo percorso di integrazione, facendosi carico della prima accoglienza dei minori in attesa del loro trasferimento in comunità alloggio del territorio nazionale⁴.

Infine si evidenzia che, a luglio 2011, il Commissario per l'Emergenza ha precisato che **nel caso in cui il minore non accompagnato avesse manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale**, era compito dello SPRAR individuare il posto per la sua accoglienza e, solo in caso di insufficienza di posti SPRAR, sarebbe stato il Soggetto Attuatore ad indicare strutture idonee alternative⁵. L'onere dell'accoglienza di tali minori era a carico della Protezione Civile attraverso i Soggetti attuatori regionali.


A partire dal mese di settembre, sul territorio regionale del Lazio e, in particolare, a Roma, si è registrato un intensificarsi dell'afflusso di migranti, provenienti da altre parti d'Italia.

Al fine di dare accoglienza all'importante numero di migranti che venivano rintracciati sul territorio o che si presentavano in Commissariato dichiarandosi minorenni, **il Comune di Roma ha attivato, di sua iniziativa, altre 13 strutture**, oltre ad aver utilizzato anche 4 delle 6 strutture che la Regione Lazio aveva messo a disposizione nel mese di aprile.

Sono dunque in tutto 19 le strutture del Lazio che sono state utilizzate per accogliere minori stranieri non accompagnati in risposta ad una situazione di emergenza.

La maggior parte (15) si trova a Roma, 3 nella Provincia di Frosinone e 1 nella Provincia di Latina.

Mappa 1. REGIONE LAZIO. Localizzazione geografica delle strutture a livello regionale



Nell'ambito del Comune di Roma, il Municipio maggiormente interessato dalla presenza di queste strutture è l'VIII-Delle Torri (con 7 strutture attive); i Municipi V-Tiburtina e il VII-Centocelle ne hanno 2 ciascuno; altri Municipi su cui insiste una struttura sono: IX-San Giovanni, XI-Appia Antica, XVIII-Aurelia; al XX-Cassa Flaminia 1 non più attiva per l'accoglienza di minori non accompagnati.

⁴ Save the Children ha condotto un'attività di monitoraggio di queste strutture e prodotto un Rapporto di monitoraggio disponibile al link www.savethechildren.it/IT/Tool/Pubblicazioni/All?year=2011

⁵ Nota del Commissario delegato per l'Emergenza Nord Africa: procedura operativa per minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale (Prot. N. DIP/0003041 del 15 luglio 2011), disponibile al link www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/minori_non_accompagnati.pdf

3. I MIGRANTI ACCOLTI

I minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi o trattenuti in Centri per migranti adulti⁶. Tuttavia, l'individuazione dei minori nell'ambito di un gruppo di migranti non è sempre un'operazione semplice. Ci sono infatti casi in cui i migranti dimostrano un'età diversa rispetto a quella dichiarata.

Nell'ambito della propria esperienza in frontiera Save the Children ha incontrato sia migranti adulti che si dichiaravano minorenni, sia, viceversa, minori che si dichiaravano adulti. In questi casi è buona prassi⁷ svolgere un colloquio approfondito con il migrante, con il supporto di un mediatore culturale, al fine di richiedere la produzione di un documento di identità (dando, ad esempio, la possibilità di riceverlo a mezzo fax) e di spiegargli le conseguenze, anche penali, di una falsa dichiarazione delle proprie generalità. Inoltre, nel caso di migranti non richiedenti asilo, qualora non sia possibile determinare altrimenti l'età, la legge prevede la possibilità di svolgere la verifica con le Rappresentanze consolari competenti. Solo nel caso in cui questi tentativi non siano andati a buon fine **e persista un serio e fondato dubbio sull'età dichiarata dal migrante**, è possibile procedere ad un accertamento dell'età attraverso esami medici⁸.

Un aspetto particolarmente critico, rilevato dal team di monitoraggio fin dalle prime visite svolte nelle strutture emergenziali per minori non accompagnati del Lazio, è la presenza di migranti di dubbia minore età, in certi casi di migranti palesemente adulti. Inizialmente si riteneva che le strutture ospitassero indistintamente adulti e minori migranti, ovvero non fossero in grado di garantire che non vi fosse promiscuità tra adulti e minori. Diversamente, i responsabili e gli operatori delle strutture ai quali si chiedevano spiegazioni in merito, affermavano che erano tutti migranti la minore età dei quali era stata certificata con verbale di pronto soccorso, pur ammettendo di avere essi stessi, nella maggior parte dei casi, dei dubbi, spesso confermati da dichiarazioni dei migranti stessi dei migranti rese successivamente all'inserimento in struttura. Alcuni di loro sarebbero in Italia già da diversi anni, ma privi di documenti e in una situazione sociale di forte disagio.

Per questo motivo, nell'offrire una restituzione dell'attività di monitoraggio svolta, con specifico riferimento all'analisi dei dati e delle caratteristiche dei migranti accolti nelle strutture si è ritenuto opportuno distinguere 3 gruppi: i minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa, i migranti identificati come minori e pertanto accolti nelle strutture emergenziali per minori in seguito al loro rintraccio sul territorio regionale, i migranti accolti consultati durante l'attività di monitoraggio.

3.1 I MINORI NON ACCOMPAGNATI TRASFERITI DA LAMPEDUSA

Al fine di contribuire a ridurre il numero dei minori presenti a Lampedusa, nonché di abbreviare i lunghi tempi di permanenza dei minori sull'isola, in condizioni di accoglienza del tutto inadeguate⁹, la Regione Lazio ha messo a disposizione 6 strutture del territorio regionale in cui, il giorno 8 aprile 2011,

⁶ Art. 19 T.U. Immigrazione; Legge 563/1995, c.d. Legge Puglia.

⁷ Progetto Praesidium, *Raccomandazioni e buone prassi per la gestione dei flussi migratori misti in arrivo via mare*, maggio 2011.


⁸ Si veda *oltre*, Accertamento dell'età par. 7.1.

⁹ Più volte Save the Children ha messo in evidenza l'inadeguatezza delle condizioni di accoglienza dei minori a Lampedusa: i minori non potevano uscire dalle strutture di accoglienza con una forte limitazione della loro libertà personale, dormivano in condizioni di sovraffollamento e sporcizia degli edifici e in particolare delle stanze e dei servizi igienici. Inoltre, anche all'interno del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza dell'isola, i minori hanno spesso vissuto in condizione di promiscuità con gli adulti. La ex Base Loran presentava condizioni strutturali fatiscenti.

sono stati trasferiti da Lampedusa **87 minori non accompagnati**, tutti tunisini, la maggior parte dei quali aveva dichiarato di avere tra i 16 ed i 17 anni.

Si è trattato del primo e unico trasferimento in ponte aereo dall'isola sul territorio regionale.


Gr. 01 MNA trasferiti da Lampedusa in strutture per minori della Regione Lazio per anno di nascita



Le strutture messe a disposizione dalla Regione Lazio, e che hanno accolto minori stranieri non accompagnati arrivati via mare a Lampedusa, sono **6** di cui 2 a Roma, 3 nella Provincia di Frosinone (di cui 2 a Cassino) e 1 nella Provincia di Latina.

In particolare, si rileva che le 2 strutture che si trovano nel Comune di Roma hanno accolto complessivamente 44 minori stranieri non accompagnati da Lampedusa, le 3 strutture in Provincia di Frosinone 20 e la struttura in Provincia di Latina 23.

MAPPA 3. Localizzazione geografica delle strutture e del numero dei MNA trasferiti da Lampedusa in Regione Lazio



3.2 I MIGRANTI ACCOLTI NELLE STRUTTURE EMERGENZIALI PER MINORI NON ACCOMPAGNATI IN SEGUITO AL LORO RINTRACCIO SUL TERRITORIO REGIONALE

Sono **almeno 920** i migranti che sono stati accolti nelle strutture emergenziali per minori non accompagnati del Lazio dopo essere stati rintracciati sul territorio o essersi spontaneamente rivolti alle Autorità di Pubblica Sicurezza, prevalentemente nell'ultimo trimestre del 2011. Si tratta in ogni caso di una stima al ribasso dal momento che **solo 5 strutture hanno condiviso con il team di monitoraggio i dati relativi a numero di collocamenti e presenze dei loro ospiti.**


Di queste, solo una è stata attivata da parte del Comune di Roma e ha, peraltro, fornito dati parziali. Le uniche strutture che sono state disponibili a condividere i dati sui collocamenti sono quelle messe a disposizione dalla Regione Lazio per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti da Lampedusa (una di Roma, una in Prov. di Latina e due in Provincia di Frosinone).

I dati relativi alle strutture che non hanno condiviso le informazioni relative ai collocamenti, sono ricavati con riferimento alla capienza delle stesse e non tengono quindi conto del maggior numero di ospiti che possono aver accolto occupando posti che si rendevano disponibili in seguito all'allontanamento dei migranti o alla loro uscita dalla struttura in seguito al raggiungimento della maggiore età dichiarata.

Nelle 5 strutture che hanno condiviso i dati sui collocamenti si rileva che sono stati accolti, dall'inizio dell'emergenza, **385 ragazzi, di cui 204 in un'unica struttura di Roma.**

Di questi, circa il 66% sono ancora presenti in struttura, circa il 25% si sono allontanati e il 9% circa sono stati successivamente trasferiti in altre strutture o comunità per minori.

Gr. 02 Migranti presenti/collocamenti




I particolare, dai dati forniti da parte di una struttura di Roma si evidenzia che sono stati trasferiti in altre strutture principalmente i ragazzi tunisini ed egiziani più piccoli.

3.3 I MIGRANTI ACCOLTI NELLE STRUTTURE EMERGENZIALI CONSULTATI DURANTE L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Sono **125 i migranti consultati** dal team di Save the Children e del Garante nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai quali, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 CRC, è stato chiesto, attraverso la compilazione di un questionario, individualmente o attraverso focus groups, di esprimere la propria opinione sulle condizioni di accoglienza delle strutture in cui si trovano.

La maggior parte (104) sono ragazzi accolti in 11 strutture di Roma, prevalentemente **subsahariani** (84), bengalesi (10) ed egiziani (6); 19 erano accolti nella struttura della Provincia di Latina (10 del Bangladesh, 7 egiziani e 2 tunisini) e 2 tunisini in una delle strutture della Provincia di Frosinone.

Gr. 03 Migranti consultati in strutture emergenziali per minori della Regione Lazio per Paese di origine



La maggior parte ha dichiarato di avere 17 anni. Si ritiene, tuttavia, che fossero, per la maggior parte, molto più grandi.

Più della metà hanno dichiarato di essere arrivati in Italia lo scorso anno in diversi mesi: a marzo (12, di cui 7 tunisini), aprile (14), maggio (6), giugno (2), luglio (4), agosto (2), settembre (11) ottobre (11, di cui 8 egiziani), novembre (1) dicembre (2); 5 nel 2012 (tutti del Bangladesh).

Un ragazzo egiziano ha dichiarato di essere arrivato in Italia nel 2009.

In 53 (pari a circa il 42%) hanno dichiarato di non ricordarlo. Si tratta di ragazzi rispetto ai quali sussiste anche un forte dubbio circa la minore età dichiarata.

I ragazzi hanno inoltre dichiarato di aver fatto ingresso in Italia arrivando a Lampedusa (36), in Sicilia (27), dalla Grecia (10) e in altre città (Roma, 5; Bari, 5; Napoli, 2). In particolare, si rileva che i ragazzi egiziani hanno dichiarato di essere arrivati principalmente in Sicilia, mentre quelli del Bangladesh di provenire dalla Grecia.

Anche rispetto a questa richiesta, ci sono stati ragazzi che hanno preferito non rispondere o hanno affermato di non ricordarlo.

Molti hanno dichiarato di essere arrivati a Roma **nell'ultimo trimestre del 2011** e la maggior parte dopo essere stati in altre città tra cui Crotona, Bari, Foggia, Catania. Ragazzi del Bangladesh ed egiziani hanno dichiarato di aver precedentemente alloggiato a Roma presso il Centro Caritas di Torre Spaccata.

Per quanto riguarda le loro **aspirazioni** si evidenzia che solo in 3 hanno dichiarato di essere in Italia per studiare, mentre la maggior parte (95) per lavorare. Molti sostengono di voler studiare l'italiano e poi lavorare (23), alcuni non si sono espressi.

Pizzaiolo, falegname, contadino, elettricista, meccanico, sono tra le professioni più menzionate tra quelli che i ragazzi vorrebbero svolgere.

Di seguito (cap. 8) viene offerta una restituzione di quanto da loro dichiarato in merito alle condizioni di accoglienza.

4 DATI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

In questo capitolo viene offerta un'analisi degli standard di accoglienza dei minori non accompagnati prendendo in considerazione gli aspetti, strutturali e gestionali, dei luoghi in cui sono accolti i minori e che dovrebbero essere rispettati al fine di garantire il rispetto del diritto dei minori ad uno standard di vita adeguato per il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, sociale (art. 27 CRC): le caratteristiche dell'ente gestore (natura giuridica, competenza ed esperienza con i minori stranieri non accompagnati), la capienza e le condizioni strutturali degli edifici e, in particolare delle stanze utilizzate per dormire e per svolgere attività comuni, la dotazione di postazioni telefoniche e internet, la modalità con cui viene regolamentata la vita dei minori (ad es. se hanno la possibilità di uscire dalle strutture).

In proposito occorre precisare che non è stato possibile conoscere né se esistono, né il contenuto delle convenzioni tra le strutture emergenziali e il Comune di Roma, quindi non si sa se e come vengono regolati gli standard di accoglienza da rispettare e le attività da realizzare. Diversamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prima dell'apertura delle SAT ha stabilito delle convenzioni con i Comuni che hanno messo a disposizione queste strutture, regolando anche questi importanti aspetti e agevolando così anche l'attività di monitoraggio.

4.1 ENTE GESTORE

In Regione Lazio sono state utilizzate **19 strutture** per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per rispondere ad una situazione di emergenza. La maggior parte (**16**) sono gestite da **cooperative sociali**; nella Provincia di Frosinone una delle due strutture presenti è gestita da una fondazione, nella Provincia di Latina la struttura è gestita da una S.r.l.; una delle strutture del Comune di Roma da un'associazione. In particolare, le strutture site nel Comune di Roma sono tutte cooperative sociali; **le 8 che accolgono il maggior numero di ospiti sono gestite dalla stessa cooperativa sociale.**

Almeno 10 strutture sono alla loro prima esperienza significativa nell'accoglienza i minori stranieri non accompagnati. Tra queste, alcune avevano una precedente esperienza nel sociale, mentre **altre non avevano alcuna esperienza nel settore.** In questi casi è stata rilevata una maggiore difficoltà a gestire la serena convivenza tra i ragazzi.

Sulla base di quanto dichiarato dal responsabile della cooperativa sociale che gestisce la maggior parte delle strutture, una di queste si configura come una **struttura di "primissima accoglienza" o "di transito"**, dal momento che accoglie i minori il tempo strettamente necessario ad individuare un posto in accoglienza, al fine di evitare il loro stazionamento in Commissariato.


Un'altra peculiarità riguarda una delle strutture in Provincia di Frosinone, che si caratterizza per la **forte esperienza nel trattamento delle tossicodipendenze.**

Le strutture emergenziali che al momento della stesura del presente Rapporto continuano ad accogliere minori stranieri non accompagnati sono 17, di cui 14 sono state visitate nell'ambito dell'attività di monitoraggio.

4.2 CAPIENZA E CONDIZIONI STRUTTURALI

Per quanto riguarda la capienza, sulla base dei dati forniti dal Comune di Roma all'inizio del monitoraggio, si evidenzia che tutte le strutture attivate a **Roma** superano di gran lunga il limite imposto dalla legge regionale¹⁰. **Una struttura, in particolare, ha confermato di ospitare addirittura 150 ragazzi.**

Gr. 04. Capienza/numero di strutture



In proposito occorre rilevare che **in almeno 5 strutture è stata rilevata una situazione di sovraffollamento**, che contribuisce a determinare un abbassamento degli standard di accoglienza e delle condizioni di vita all'interno delle strutture. In 3 casi si tratta di piccoli condomini di recente costruzione con piccoli appartamenti (bilocali), ideali per accogliere due persone, che ne ospitano il doppio.

Le 2 strutture della Provincia di **Frosinone** hanno tra i 15 ed i 25 posti, mentre la struttura nella Provincia di **Latina** ha una capienza di 40 posti (tra prima e seconda accoglienza).

La **tipologia abitativa** delle strutture visitate è varia. In 5 casi (tutti a Roma) si tratta di condomini di 3 o più piani interamente o in parte dedicati all'accoglienza dei minori; 2 strutture di Roma e una delle due di Frosinone sono palazzine a due piani; una struttura di Roma è un'ampia villa plurifamiliare suddivisa in appartamenti più piccoli; una delle due strutture della Provincia di Frosinone e quella della Provincia di Latina sono cascate di campagna ristrutturate.

Tutte le strutture in Provincia di Latina e Frosinone e solo 2 strutture di Roma, per capienza e condizioni strutturali, maggiormente si presterebbero ad essere delle comunità di accoglienza in linea con gli standard stabiliti dalla normativa regionale.

Dal punto di vista delle **condizioni strutturali degli edifici**, si rileva che la maggior parte sono di recente costruzione o ristrutturazione. Tuttavia, due strutture di Roma non sono completamente agibili a causa di lavori di manutenzione o ristrutturazione in corso, mentre una struttura di Roma è in condizioni fatiscenti.

Altre due strutture di Roma necessiterebbero di qualche intervento di manutenzione.

¹⁰ L.r. Lazio 41/2003; DGR 1305/2004.

Una delle due strutture della Provincia di Frosinone e quella in Provincia di Latina sono particolarmente accoglienti.

Tutte le strutture site nella Provincia di Roma e Latina accolgono **solo maschi**; le 3 strutture site nella Provincia di Frosinone accolgono anche ragazze. Tutte **dovrebbero essere dedicate esclusivamente all'accoglienza di minori**, mentre 2 (di cui una a Roma e l'altra in Prov. di Frosinone) accolgono anche maggiorenni (nel primo caso c.d. Dublinati, nell'altro tossicodipendenti).

4.3 POSTI LETTO/STANZA

Pur nella diversità delle strutture, **la maggior parte ha tra i 4 e i 6 posti letto per stanza**. Si segnala però che ci sono 3 strutture di Roma che arrivano ad avere anche 10 posti letto in una sola stanza. **In un'altra struttura di Roma, in particolare, i posti letto per stanza sono addirittura 14.**

In 3 di queste strutture di Roma i materassi si presentavano **usurati e sporchi**.

Le strutture hanno in media **un servizio igienico (con doccia, lavabo e wc) ogni 4/6 persone**.

Al momento della rilevazione non tutti i servizi igienici erano funzionanti e puliti.

In generale, la maggior parte delle strutture presenta carenze dal punto di vista della pulizia e dell'igiene.

In 2 strutture di Roma sono i ragazzi a dover provvedere alla pulizia dei locali.

4.4 SPAZI PER ATTIVITA'

Nella maggior parte delle strutture ci sono **spazi per attività comuni**, anche di carattere ricreativo, ma non sempre adeguati alle esigenze dei minori: la maggior parte delle strutture (11) ha almeno una sala di aggregazione, spesso attrezzata con TV. In alcuni casi la stessa sala viene utilizzata anche per lo svolgimento di corsi di lingua italiana. Anche spazi esterni sono presenti nella maggior parte delle strutture, seppure in forme diverse (giardini, terrazzi, cortili). A Roma, in una struttura lo spazio comune è estremamente ridotto (è l'androne dell'edificio), in altre 2 è inesistente.

Non tutte le strutture hanno una sala mensa, nonostante i pasti siano forniti prevalentemente tramite catering.

4.5 POSTAZIONI TELEFONICHE

Una delle principali esigenze dei minori, ritenuta da loro stessi come assolutamente prioritaria, è avere accesso ad un telefono per poter contattare i propri familiari.

Tutte le strutture della Provincia di Latina e Frosinone e soltanto 4 di Roma dichiarano di mettere a disposizione dei ragazzi un telefono per effettuare e ricevere telefonate. In una di queste, tuttavia, i ragazzi hanno affermato di non avere accesso al telefono.

4.6 PRESENZA DI INTERNET

Soltanto le 3 strutture della Provincia di Latina e Frosinone hanno messo a disposizione dei ragazzi almeno un PC con connessione a Internet.

Una sola struttura di Roma ha dichiarato di garantire ai ragazzi l'accesso a internet in casi specifici e di comprovata necessità, ma i ragazzi che sono stati consultati hanno dichiarato di non avere questa opportunità.

L'accesso a internet da parte dei ragazzi avviene all'esterno delle strutture, in Centri diurni o laboratori che frequentano.

In questi casi, non risultano però essere state definite e attivate procedure di supervisione rispetto ai contatti telefonici e alla navigazione internet dei minori con soggetti esterni (tra cui potrebbero esserci potenziali sfruttatori; trafficanti, ecc.) al fine di garantire la protezione del minore.

4.7 REGOLAMENTO INTERNO E POSSIBILITÀ DI USCIRE DALLA STRUTTURA

In tutte le 14 strutture visitate è presente un **Regolamento interno**. In 3 strutture il Regolamento è stato presentato ai minori verbalmente e in una è stato scritto, tradotto in inglese e francese, affisso in luoghi comuni, al fine di garantirne ulteriormente la comprensione.

Tutte le strutture offrono ai minori la possibilità di uscire dalla struttura, principalmente al pomeriggio e su autorizzazione, con l'obbligo di rientro alla sera.

5. LA DISTRIBUZIONE DI BENI

In questo capitolo l'analisi degli standard di accoglienza prende in considerazione i beni indispensabili che dovrebbero essere distribuiti al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori accolti (in particolare art. 6 CRC): i beni di prima necessità (biancheria intima, indumenti, scarpe, ciabatte, kit igienici e asciugamani), le carte telefoniche e il pocket money.

5.1 LA DISTRIBUZIONE DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ

La distribuzione di **beni di prima necessità** (biancheria intima, indumenti, scarpe, ciabatte, kit igienici e asciugamani) non viene garantita in tutte le strutture a tutti gli ospiti in modo regolare.

In particolare, si rileva che i **kit igienici** comprendono spazzolino, dentifricio, lamette, sapone e shampoo e vengono distribuiti a richiesta, che, sulla base di quanto riferito dai ragazzi, non sempre viene soddisfatta. In 3 strutture la distribuzione è mensile, in due settimanale.

Soltanto 2 strutture di Roma, una in Provincia di Latina e una in Provincia di Frosinone distribuiscono due asciugamani (un telo doccia e uno per il viso), le altre soltanto il telo doccia. Secondo quanto emerso dai colloqui con i ragazzi, **in due strutture non verrebbero distribuiti gli asciugamani**. Tale affermazione è stata però smentita dal responsabile di una delle due strutture, mentre per quanto riguarda l'altra la distribuzione non sarebbe avvenuta in quanto i ragazzi hanno riferito di aver già con loro dal viaggio degli asciugamani.

Sulla base di quanto dichiarato dagli operatori degli enti gestori le lenzuola vengono cambiate una volta alla settimana. Tuttavia, in 5 strutture di Roma le coperte erano visibilmente usurate e in 4 di queste **le lenzuola non solo erano usurate, ma anche sporche**.

Rispetto alla distribuzione dei **vestiti**, si rileva che i ragazzi hanno dichiarato di aver ricevuto solo la tuta da ginnastica in una struttura e solo i calzini in un'altra (entrambe di Roma); in un'altra struttura di Roma nessun indumento. In tutte le strutture la distribuzione sarebbe avvenuta soltanto al momento dell'ingresso in struttura.

Infine, rispetto alla distribuzione di **scarpe e ciabatte**, si rileva che, sulla base di quanto riferito dai ragazzi, in 3 strutture di Roma non sono state per niente distribuite; la distribuzione di questi beni non è stata garantita a tutti gli ospiti in altre 2 strutture di Roma.

5.2 CARTE TELEFONICHE

Sulla base di quanto riferito dai ragazzi, quasi tutte le strutture distribuiscono schede telefoniche da 5 Euro una volta al mese. Due strutture di Roma al posto della scheda telefonica danno agli ospiti la

possibilità di telefonare una volta alla settimana per 5 minuti o una volta al mese per la stessa durata. La struttura sita nella Provincia di Latina consente di effettuare chiamate due volte a settimana in presenza dell'operatore.

5.3 POCKET MONEY

Anche la distribuzione di un **pocket money**, così come quella delle schede telefoniche, è molto importante. È infatti evidente che non avendo una minima disponibilità di risorse economiche i minori rischiano più facilmente di essere reclutati nel circuito della manodopera irregolare ed essere esposti al rischio di sfruttamento.

Tuttavia, il pocket money risulta essere erogato soltanto in 2 strutture, una in Provincia di Latina e una in Provincia di Frosinone (in entrambi i casi pari a €5 settimanali).

Nessuna delle strutture di Roma lo distribuisce.

I responsabili di alcune strutture forniscono ai ragazzi l'abbonamento ai mezzi pubblici e ritengono che, ciò in parte compensi la mancata erogazione del pocket money.

6. I SERVIZI OFFERTI

In questo capitolo l'analisi degli standard di accoglienza prende in considerazione i servizi minimi che dovrebbero essere offerti nel rispetto dei diritti dei minori accolti: la mediazione culturale e l'assistenza legale (Art. 13 CRC), l'assistenza sanitaria e psicologica (art. 24 e Art. 39 CRC), l'istruzione (Art. 29 CRC), le attività ludico-ricreative (art. 31 CRC).

6.1 MEDIAZIONE CULTURALE

Il servizio di mediazione culturale è particolarmente importante perché consente ai ragazzi di non restare totalmente isolati e esclusi dall'accesso ai servizi e di ricevere informazioni, essere consultati e ascoltati nelle decisioni che li riguardano, molto utile nella costruzione del rapporto di fiducia tra i ragazzi e gli operatori.

Quasi tutte le strutture monitorate non garantiscono un servizio di mediazione culturale da parte di professionisti presenti in modo continuativo all'interno della struttura.

In particolare, si rileva che in 3 strutture (2 a Roma e 1 nella Provincia di Frosinone) tale figura professionale è totalmente assente e in 2 di queste viene eventualmente utilizzata la conoscenza di lingue straniere da parte di operatori per poter comunicare con i ragazzi, così come in altre due strutture di Roma. In 10 strutture è previsto l'intervento del mediatore culturale "a chiamata". Soltanto nella struttura in Provincia di Latina e in una struttura di Roma il mediatore culturale è sempre presente. In uno di questi due casi, tuttavia, i ragazzi hanno dichiarato di non avere un buon rapporto personale con il mediatore in quanto dimostrerebbe di avere preferenze nei confronti di alcuni ragazzi e, in generale, di avere atteggiamenti eccessivamente autoritari dispotici nei loro confronti in assenza degli altri operatori della struttura.

La lingua più diffusa tra i mediatori/operatori è il francese; in 3 strutture interviene un mediatore di lingua Bangla e in altre 3 di julà (un dialetto africano diffuso tra la Costa d'Avorio, il Mali e il Burkina Faso).

6.2 ASSISTENZA LEGALE

La maggior parte delle strutture non offre un servizio di assistenza legale e supporto nell'adempimento delle pratiche burocratico-amministrative legate al percorso di tutela e al rilascio del permesso di soggiorno all'interno delle strutture.

In particolare, si rileva che soltanto in una struttura di Roma e una della Provincia di Frosinone è stabilmente presente un operatore socio-legale; in altre 3 strutture il servizio legale è previsto una volta a settimana, a chiamata oppure saltuariamente.

Inoltre, anche in queste 5 strutture che offrono il servizio di assistenza legale è stata rilevata una carenza nella conoscenza delle Ordinanze di Protezione Civile relative all'accoglienza dei minori non accompagnati nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa (in particolare, il diverso regime di accoglienza previsto a seconda che il minore non accompagnato abbia o meno presentato domanda di protezione internazionale), nonché di importanti novità normative, come la possibilità di richiedere il parere del Comitato Minori Stranieri ai fini della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età per i minori sottoposti a tutela o comunque affidati arrivati in Italia da meno di 3 anni e che non hanno ancora intrapreso un percorso di inserimento sociale di almeno 2 anni.

Durante l'attività di monitoraggio Save the Children ha provveduto a svolgere gratuitamente attività di informazione e consulenza legale rivolta al personale delle strutture e ai ragazzi incontrati, con specifico riferimento agli aspetti relativi alle procedure burocratiche-amministrative legate al percorso di tutela e al rilascio del permesso di soggiorno, nonché alle corrette modalità per garantire un'adeguata accoglienza ai minori.

Save the Children ha, inoltre, offerto la propria disponibilità a fornire gratuitamente supporto alle strutture al fine di migliorare la formazione dello staff, anche attraverso attività di consulenza legale su casi individuali.

6.3 ASSISTENZA SANITARIA E PSICOLOGICA

L'assistenza sanitaria risulta essere garantita soltanto da parte delle strutture in Provincia di Latina e Frosinone. Soltanto in 2 delle strutture di Roma è previsto l'intervento di un medico almeno una volta a settimana. In una struttura è stato istituito un Protocollo di intesa con una struttura sanitaria per lo screening iniziale di ciascun ospite e per l'organizzazione delle visite mediche prescritte dal medico della struttura. In due strutture di Roma nel corso della visita di monitoraggio è stata rilevata una massiccia scorta di psicofarmaci.

Non tutti gli ospiti hanno il tesserino sanitario con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) né sono iscritti al SSN.

Sulla base di quanto riferito dai ragazzi incontrati nel corso delle visite, **l'assistenza psicologica** non risulta essere garantita in nessuna delle strutture di Roma. In generale, i ragazzi non hanno chiaro in che cosa consista il ruolo di questa figura professionale e non conoscono con precisione gli incarichi del personale operante nella struttura. Solo nella struttura in Provincia di Latina è prevista la presenza di uno psicologo all'interno della struttura 4 volte a settimana.

6.4 CORSI DI ALFABETIZZAZIONE

Tutte le strutture hanno avviato corsi di alfabetizzazione per garantire agli ospiti l'apprendimento della lingua italiana, ma con diverse modalità.

Sulla base di quanto dichiarato dagli operatori nel corso delle visite, in sei strutture sono stati attivati internamente corsi di alfabetizzazione di varia durata: tutti i giorni per un'ora o due volte al giorno, due volte a settimana per un'ora/un'ora e mezza. Sei strutture (di cui 5 a Roma) si rivolgono a corsi esterni

a cura di associazioni. Una struttura in Prov. di Frosinone ha provveduto all'iscrizione scolastica presso la scuola pubblica.

6.5 ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE

Non tutte le strutture prevedono e garantiscono lo svolgimento di attività ludico-ricreative.

Sulla base di quanto riferito dai ragazzi incontrati nel corso delle visite, due strutture di Roma non organizzano alcuna attività di questo tipo; l'unica attività di svago è il gioco del calcio in altre due strutture di Roma e il teatro nelle due strutture in provincia di Frosinone.

In generale, si rileva che l'offerta di opportunità ludiche-ricreative varia eccessivamente da struttura a struttura con conseguente disparità di trattamento dei migranti accolti.

7. LA TUTELA E IL DIRITTO AL SOGGIORNO

In questo capitolo viene offerta un'analisi delle prassi, che sono state rilevate nel corso delle visite (in particolare, attraverso i colloqui con gli operatori delle strutture e con gli ospiti incontrati) relativamente a: accertamento dell'età, accertamento delle relazioni familiari in Italia o in Europa, segnalazione al CMS, nomina del tutore, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, procedura per la richiesta e il riconoscimento della protezione internazionale, procedura per l'individuazione e il referral di eventuali vittime di tratta.

In via preliminare occorre rilevare che **tutti gli operatori incontrati nel corso delle visite ritenevano che la struttura in cui operavano fosse una c.d. struttura ponte attivata nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa.**

Tuttavia, la maggior parte non conosceva né la **“Procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati”** né la **“Procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo”**, approvate e diffuse dal Capo Dipartimento di Protezione Civile a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel sistema di accoglienza di minori stranieri coinvolti nell'Emergenza Nord Africa rispettivamente il 17 maggio e il 15 luglio 2011.

Di conseguenza, risultavano essere loro poco chiare tutte le procedure oggetto della presente rilevazione.

Allo stesso modo, anche agli ospiti non era chiara la loro condizione giuridica, né i tempi e le procedure per la regolarizzazione del loro status; tale incertezza è stata identificata dagli operatori intervistati come la principale causa di episodi di tensione tra ospiti e tra ospiti e operatori.

7.1 L'ACCERTAMENTO ETÀ'

Per quanto riguarda la **procedura di identificazione della persona e l'accertamento della minore età** occorre rilevare che gli operatori incontrati nel corso delle visite hanno riferito di aver ricevuto la richiesta di collocamento di ciascun minore da parte del V Dipartimento del Comune di Roma, su richiesta della Sala Operativa Sociale o per disposizione degli organi di Polizia.

In entrambi i casi i N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati)¹¹ della Polizia Municipale del Comune di Roma, prima di procedere all'identificazione anagrafica in Commissariato di Polizia, portavano la maggior parte dei sedicenti minori che si presentavano ai loro uffici al Policlinico Umberto I, dove, in pochi minuti, veniva rilasciato loro un verbale di pronto soccorso attestante la minore età. Da quanto

¹¹ Unità di agenti di Polizia Municipale, fondata nel 1995, preposte alla prevenzione, controllo e pronto intervento in materia di emarginazione, bisogno, disagio o sfruttamento. Sono articolati in un Ufficio di coordinamento alle dipendenze del Comando del Corpo e in gruppi periferici circoscrizionali.

potuto rilevare dai referti medici mostrati al team di monitoraggio da parte di alcuni dei responsabili delle strutture, non è stato acquisito il consenso informato all'esame medico: la relativa sezione del referto risultava mancante della firma del ragazzo; inoltre, non è stato nemmeno indicato quale tipo di procedura sia stata disposta per determinare l'età del soggetto. Nel referto, infine, non era mai indicato il margine d'errore.

In proposito, si segnala che **il ricorso ad esami medici per l'accertamento dell'età dovrebbe essere utilizzato come extrema ratio ed escluso nei casi di palese tanto maggiore quanto minore età.** Infatti, il ricorso ad esami medico-scientifici per l'accertamento dell'età concretizza inevitabilmente un uso improprio di strumenti diagnostici per determinare l'età cronologica di un individuo e dovrebbe quindi acquisire un carattere meramente residuale nell'ambito delle procedure di identificazione dei minori stranieri. Inoltre, la legge¹² prevede la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche consolari dei migranti per la loro identificazione, a meno che non si tratti di richiedenti protezione internazionale.

Diversamente, tutti i migranti che si dichiaravano minorenni, anche soggetti palesemente adulti, venivano portati al Policlinico Umberto I per l'accertamento dell'età attraverso visita medica.

Di conseguenza, **i migranti arrivavano al Commissariato di Polizia per l'identificazione anagrafica già muniti di verbale di pronto soccorso che attestava la minore età.**

Nella maggior parte dei casi, all'esame delle impronte digitali, i migranti risultavano essere soggetti già identificati come adulti, in certi casi arrivati in Italia anche da qualche anno. Tuttavia, a fronte di una certificazione medica di minore età, le Autorità di Pubblica Sicurezza si vedevano costrette a procedere alla loro re-identificazione come minorenni e ciò anche nonostante l'evidente maggiore età della maggior parte di loro.

Anche gli operatori e alcuni dei responsabili delle strutture visitate hanno dichiarato di aver avuto delle perplessità (*de visu* e/o in seguito a colloquio) rispetto alla minore età dei migranti che venivano inseriti nelle loro strutture.

Tuttavia, in alcun caso sono stati adottati opportuni provvedimenti per evitare la promiscuità nell'accoglienza di adulti e minori.

In proposito occorre rilevare che attualmente non esiste una procedura uniforme in materia di identificazione anagrafica di un migrante e nella prassi l'utilizzo di procedure differenti ha comportato il verificarsi di casi di erronea identificazione e registrazione del minore migrante come maggiorenne e viceversa.

Per questo motivo, nel maggio 2008, su richiesta della Conferenza dei servizi sulla "Procedura di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età", indetta dal Ministero dell'Interno, è stato costituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un gruppo tecnico di lavoro che nel mese di novembre 2008 ha prodotto un protocollo sull'accertamento dell'età finalizzato nel giugno 2009, in seguito al parere del Consiglio Superiore di Sanità, ma non ancora stato adottato a livello nazionale.

Il Protocollo ha il pregio di affermare la necessità dell'utilizzo di un approccio "multidimensionale" e "multidisciplinare" nella determinazione dell'età, prevedendo che "l'approccio ai sistemi e alle linee guida di buona pratica per la determinazione dell'età sia il risultato di una combinazione di informazioni riguardanti la storia personale, misure antropometriche, parametri auxologici e documentazione

¹² Art. 5 comma 3 D.P.C.M. 535/1999

iconografica con tecniche di diagnostica per immagini”. Inoltre, in base a quanto stabilito nel Protocollo, le strutture sanitarie presso le quali dovrà essere effettuato l'accertamento dell'età dovranno essere “dotate di personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario debitamente formato [...]”.

ACCERTAMENTO DELL'ETA': PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI

I principi fondamentali, derivanti dal diritto internazionale e nazionale vigenti in Italia, da applicare nel processo di accertamento dell'età dei minori stranieri, possono essere riassunti come segue:

- l'accertamento dell'età deve essere sempre effettuato in conformità con la considerazione preminente del superiore interesse del minore, nel pieno rispetto dei suoi diritti e della sua dignità;
- ***in caso di incertezza circa la minore età***, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; **il ricorso a procedure medico-scientifiche dovrebbe aver luogo solo allorquando emerga un dubbio fondato** e dopo che altri mezzi ai quali si è fatto ricorso non abbiano dato nessun esito (sempre quando ciò non sia in alcun modo dannoso per il minore in questione o per la sua famiglia);
- in mancanza di un adulto legittimamente responsabile, è necessario procedere alla nomina di un tutore, scelto in quanto individuo competente in materia di diritti e protezione dell'infanzia ed informato sulle caratteristiche personali e di provenienza del minore; il tutore deve accompagnare il minore durante tutto il processo di accertamento dell'età, assicurando il conseguimento del suo superiore interesse;
- nel rispetto del principio di partecipazione, il presunto minore deve essere sempre informato, in una lingua che possa capire ed in conformità con il suo grado di maturità, circa: a) il fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami medici; b) il tipo di visita medica adoperata, i possibili risultati attesi, e le eventuali conseguenze di tali risultati; nonché c) le conseguenze di un suo rifiuto a sottoporsi a detti esami. Tali informazioni devono essere fornite anche al suo legittimo tutore;
- l'accertamento dell'età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico. La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l'età del minore;
- qualora nell'ambito del processo di identificazione, si renda necessario ricorrere alle procedure di accertamento dell'età, queste devono essere messe in atto da professionisti a) indipendenti: il cui ruolo nel processo di accertamento dell'età non determini un potenziale o reale conflitto di interessi rispetto alla posizione che essi ricoprono, o per altre ragioni; b) esperti: adeguatamente formati per svolgere tali accertamenti, a conoscenza delle ragioni che portano agli esami in questione e delle metodologie utilizzabili; c) consapevoli delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore;
- l'accertamento deve essere eseguito con modalità che siano il meno invasive possibili, rispettando l'età, il genere e l'integrità fisica e psichica del minore; gli esami devono inoltre essere sempre condotti in un ambiente idoneo ed in un momento opportuno;
- tale processo deve essere multidisciplinare e prendere in considerazione anche lo sviluppo fisico e psico-sociale del minore;
- qualsiasi esame relativo a tale accertamento non deve essere mai eseguito senza il consenso informato ed esplicito da parte del minore in questione o del suo rappresentante legale. Fattori culturali e relativi

al contesto di provenienza che possono costituire un impedimento alla formazione ed all'espressione della reale volontà del minore devono essere opportunamente considerati ed affrontati tramite l'impiego di professionisti esperti (mediatori culturali). Il risultato delle procedure di accertamento deve essere sempre comunicato al minore in modo congruente con la sua età e maturità, in una lingua che comprenda;

- fino all'accertamento definitivo dell'età, si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare la sospensione di tutte le misure che possano lederne i diritti, inclusi i provvedimenti di espulsione, respingimento e trattenimento;
- il rifiuto da parte del minore di sottoporsi agli accertamenti medici per la determinazione dell'età non può comportare il non accoglimento della domanda di protezione internazionale.

7.2 L'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVO STATUS DI MINORE NON ACCOMPAGNATO

Al fine di **verificare l'effettivo status di minore non accompagnato** occorre accertare l'eventuale presenza di suoi familiari in Italia o in Europa.

In proposito si rileva che **soltanto la metà delle strutture visitate hanno provveduto ad avviare l'accertamento di eventuali relazioni familiari in Italia o in Europa chiedendolo ai loro ospiti, durante il colloquio di inserimento.** Di queste, una non ha rivolto tale richiesta a tutti, ma solo ai ragazzi provenienti da Marocco e Tunisia (non ai subsahariani). In 2 strutture i ragazzi hanno riferito agli operatori di non avere parenti in Italia o in Europa.

Sulla base di quanto riferito dai ragazzi ospiti di una struttura di Roma sarebbe stato chiesto loro se hanno parenti in Italia o in Europa prima dell'inserimento in struttura (da parte dei Servizi Sociali del Comune o della Questura).

In 2 strutture (di cui una a Roma e una in Provincia di Frosinone) sono stati rilevati casi di minori con parenti in Italia o all'estero.

In generale, pochi operatori hanno dimostrato di conoscere le procedure da seguire in questi casi.

I responsabili di due strutture di Roma hanno riferito di aver verificato, se i minori avevano parenti in Italia o all'estero, ma di aver avuto un riscontro negativo.

7.3 L'OBBLIGO SI SEGNALEZIONE

La normativa italiana¹³ dispone che gli enti che svolgono attività di assistenza e che vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia **al Comitato Minori Stranieri**, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze. Per effettuare tali segnalazioni il Comitato Minori Stranieri consiglia l'utilizzo di un'apposita scheda censimentaria disponibile *on line* sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali¹⁴.

¹³ L' art. 5, comma 1 D.P.C.M. 535/1999.

¹⁴ Disponibile al link <http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DAF165E8-4616-4494-A577-C5FD4DA17D9F/0/schedacensimentariaminoristranieri.pdf>

Soltanto 4 strutture, di cui solo una a Roma hanno dichiarato di aver provveduto ad adempiere a tale disposizione; quest'ultima, però, solo per 3 minori, non per tutti.

Inoltre, le strutture avrebbero dovuto trasmettere **al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso¹⁵.

Purtroppo, dalla rilevazione svolta, non è emerso se e in quali casi questa segnalazione sia stata effettuata.

In generale, **pochi operatori hanno dimostrato di sapere che avrebbero dovuto segnalare i minori al Comitato Minori Stranieri e al Tribunali per i Minorenni.**

7.4 LA TUTELA

I responsabili delle strutture in cui sono accolti minori non accompagnati dovrebbero provvedere a presentare istanza per la nomina del tutore entro 30 giorni dall'accoglienza del minore¹⁶.

La maggior parte degli operatori delle strutture intervistati nel corso delle visite ha dichiarato di aver provveduto a richiedere l'apertura della tutela, anche se non sempre per tutti i minori accolti, e lamentavano ritardi nella nomina del tutore.

Tali ritardi, unitamente al fatto che non sempre le tutele fossero state aperte seguendo l'ordine cronologico con cui erano state inoltrate all'Ufficio del Giudice Tutelare le domande, hanno comportato non poche tensioni tra i ragazzi ed operatori, in quanto i primi erano estremamente frustrati dall'attesa. I ragazzi, soprattutto quelli più vicini al compimento dei 18 anni, hanno, infatti, manifestato grave preoccupazione in merito alla possibilità di giungere alla maggior età senza che gli venisse nominato un tutore e quindi di non poter fare richiesta di permesso di soggiorno per minore età oppure proporre domanda di Protezione Internazionale come minorenni, dal momento che la Questura Roma richiede la nomina del tutore quale requisito per l'avvio di tali procedure. In proposito occorre rilevare che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno può essere presentata anche se il tutore non è ancora stato nominato dal Giudice, dal momento che se il minore è collocato in una comunità o in un istituto ovvero è comunque assistito dall'Ente locale, la domanda può essere presentata dal legale rappresentate dell'istituto o comunità o dai Servizi sociali locali, in quanto esercenti i poteri tutelari¹⁷.

I ragazzi intervistati hanno generalmente dimostrato di non conoscere il ruolo del tutore e quasi nessuno di conoscere chi fosse, anche nei casi in cui sapevano che era stato nominato.

L'unica cosa che sapevano è che si tratta di una condizione necessaria per regolarizzare il loro status.

7.5 IL PERMESSO DI SOGGIORNO

La domanda di permesso di soggiorno deve essere presentata nel più breve tempo possibile dopo l'inserimento del minore in comunità e il rilascio dello stesso da parte della Questura dovrebbe avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della domanda¹⁸.

¹⁵ Art. 9 comma 2 Legge 184/1983.

¹⁶ Art. 3 comma 1 e 2 Legge 184/1983.

¹⁷ Art. 402 Codice Civile; art. 3 comma 1 L. 184/1983.

¹⁸ Art. 5 comma 9 D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni.

Soltanto 5 strutture di Roma hanno fornito informazioni, seppur sommarie, in merito alla richiesta e al rilascio del permesso di soggiorno per i loro ospiti.

Non è possibile quindi svolgere un'analisi completa della situazione giuridica dei soggetti accolti nelle strutture emergenziali.

Tuttavia, sulla base di quanto dichiarato dagli operatori di queste 5 strutture e dai ragazzi che sono stati intervistati, in generale, è emerso che i ragazzi tunisini ed egiziani hanno il permesso di soggiorno o, quantomeno, è stato richiesto. I ragazzi sub sahariani non l'hanno ancora ottenuto o non è stata presentata richiesta, ma sono per la maggior parte richiedenti protezione internazionale. In particolare, sulla base di quanto rilevato dall'analisi dei dati forniti da un'unica struttura di Roma è emerso che i ragazzi hanno ottenuto il permesso di soggiorno entro 3 mesi dalla nomina del tutore. Allo stesso modo, tutti i ragazzi accolti nelle strutture della Provincia di Latina e Frosinone sono risultati essere in possesso di tale documento.

I ragazzi, soprattutto quelli più vicini al compimento dei 18 anni, hanno manifestato grave preoccupazione in merito alla possibilità di giungere alla maggior età senza aver ottenuto il permesso di soggiorno per minore età. In proposito occorre rilevare che la Questura di Roma non consente l'inoltro della richiesta per il permesso di soggiorno in assenza del tutore nominato dal Giudice e di un documento che certifichi l'identità del minore. In realtà, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno può essere presentata anche se il tutore non è ancora stato nominato dal Giudice, dal momento che se il minore è collocato in una comunità o in un istituto ovvero è comunque assistito dall'Ente locale, la domanda può essere presentata dal legale rappresentate dell'istituto o comunità o dai Servizi sociali locali, in quanto esercenti i poteri tutelari¹⁹.

Sono principalmente i ragazzi provenienti da Egitto, Tunisia e Bangladesh che non solo hanno ottenuto l'apertura della tutela, ma hanno anche prodotto un valido documento di identità, motivo per cui è stato possibile presentare e nella maggior parte dei casi anche ottenere il permesso per minore età. Si tratta, peraltro, dei casi in cui non sussiste un fondato dubbio sulla minore età dichiarata.

7.6 IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ E LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La Legge 129/2011 di conversione del decreto legge n. 89/11 pubblicata in G.U. il 05.08.2011 ha modificato l'**art. 32 del Testo Unico sull'immigrazione** (D.lgs. 286/1998), già modificato dalla Legge 94/2009, in materia di disciplina della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

Prima della modifica approvata con Legge 129/2011, l'art. 32 prevedeva che ai fini dell'ottenimento di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati dovessero soddisfare **entrambi i requisiti** previsti dalla norma, cioè:

- essere affidati o sottoposti a tutela
- trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.

Sotto il vigore della precedente normativa, dunque, i minori che non potevano dare prova di essere sul territorio italiano da almeno tre anni e di aver aderito a un progetto di integrazione da almeno due anni,

¹⁹ Art. 402 Codice Civile; art. 3 comma 1 L. 184/1983.

avevano difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche se affidati o sottoposti a tutela²⁰.

L'art. 32 come modificato dalla Legge 129/2011 stabilisce invece che i requisiti previsti dalla normativa al fine dell'ottenimento di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età siano **alternativi** fra loro, per cui possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati che si trovino **in una** delle seguenti condizioni:

- essere affidati o sottoposti a tutela e **aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri**
- oppure trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale civile per almeno due anni.

In base alla nuova norma, dunque, i minori che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione da almeno due anni, possono comunque ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri.

Una positiva relazione da parte dell'ente gestore e/o di un assistente sociale del Comune sul positivo percorso intrapreso dal minore sicuramente agevola tale esito.

Tuttavia, la maggior parte degli operatori intervistati ha dimostrato di non conoscere le recenti modifiche normative ed escludevano quindi la possibilità di poter contribuire a tale esito.

Inoltre, si rileva che al compimento dei 18 anni (in riferimento alla data di nascita dichiarata), la maggior parte dei responsabili delle strutture invitano i ragazzi ad allontanarsi; dal momento che non viene utilizzato un effettivo sistema di passaggio dall'accoglienza come minori a quella come adulti, i migranti quindi si disperdono sul territorio prima di essere riusciti a definire la propria situazione giuridica in relazione al soggiorno.

7.7 LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il 15 luglio 2011 il Commissario Straordinario per l'Emergenza ha diffuso la "procedura operativa per minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale"²¹. Tale procedura distingue due ipotesi: a) il minore dichiara subito la volontà di chiedere protezione internazionale; b) il minore, già collocato dal Soggetto attuatore, dichiara in un secondo momento la volontà di richiedere protezione internazionale.

Nella prima ipotesi, la Questura dovrebbe rilasciare l'attestato nominativo riportando l'espressione della volontà di richiesta di protezione senza necessità di verbalizzazione attraverso la sottoscrizione in Questura del C3 e segnalarlo al Servizio Centrale dello SPRAR²² (oltre che per conoscenza al Soggetto attuatore e all'ente attuatore); **il Servizio Centrale dovrebbe individuare un posto in accoglienza** e darne comunicazione all'Ente locale e per conoscenza a una serie di enti competenti (Procura della

²⁰ Con Ordinanza 222 del 21luglio 2011 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto l'applicabilità del regime transitorio, ritenendo "di dover privilegiare l'interpretazione secondo cui la Legge 94/2009 non può trovare applicazione in ordine a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore e che, quindi, la novella in questione si applica ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l'entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale".

²¹ Si veda http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/minori_non_accompagnati.pdf

²² Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati <http://www.serviziocentrale.it/>

Repubblica presso il Trib. per i Minorenni, Tribunale per i Minorenni, Servizio Nazionale di protezione civile, soggetto attuatore per l'assistenza ai minori non accompagnati, ente attuatore regionale). In caso di insufficienza di posti in SPRAR e di conseguente risposta negativa del Servizio Centrale, la procedura prevede che sia il **soggetto attuatore ad indicare strutture idonee alternative**, interessando preventivamente il Comune che provvederà a sostenere i costi dell'accoglienza attraverso i fondi gestiti dall'ente attuatore regionale.

Nella seconda ipotesi, è necessaria la verbalizzazione della richiesta in Questura attraverso la sottoscrizione del C3, sia da parte del minore richiedente che del suo tutore; **il Comune segnala al Servizio Centrale e al Soggetto attuatore la diversa situazione giuridica del minore e contestualmente agli altri organi competenti**; in caso di richiesta di trasferimento **il Servizio Centrale individua un posto in accoglienza** e ne dà comunicazione/lettera di inserimento al progetto individuato ai citati altri enti competenti; in caso di insufficienza di posti in SPRAR e di conseguente risposta negativa da parte del Servizio Centrale, **il Comune può disporre che il minore resti in quella o altra struttura** idonea dandone comunicazione all'Ente attuatore regionale; (...) **la competenza economica e amministrativa dell'Ente attuatore regionale inizia dal momento in cui è verbalizzata la domanda di protezione internazionale.**

In entrambi i casi la procedura non dà indicazioni chiare rispetto al soggetto competente a provvedere alla copertura dei costi del trasferimento, prevedendo genericamente che è “necessario valutare la competenza dei costi dei trasferimenti (minore e eventuale accompagnatore)”.

La maggior parte dei migranti incontrati hanno riferito agli operatori di Save the Children di non aver ricevuto adeguate informazioni da parte dell'ente gestore rispetto alla possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale.

Gli operatori di Save the Children hanno offerto tale consulenza in occasione di ogni visita, effettuando sessioni informative di gruppo e, in caso di richieste specifiche, anche colloqui individuali.

I ragazzi, soprattutto quelli più vicini al compimento dei 18 anni, hanno manifestato grave preoccupazione in merito alla possibilità di giungere alla maggior età senza che gli venisse nominato un tutore e quindi di non poter presentare domanda di protezione internazionale.

Inoltre, molti dei ragazzi reidentificati come minorenni, ma presumibilmente maggiorenni, hanno dichiarato di aver già avuto un diniego della domanda di protezione internazionale e di voler provare comunque a ripetere la procedura. Nei casi di ragazzi richiedenti protezione internazionale e ai quali è stato nominato il tutore, le strutture hanno provveduto a chiedere l'appuntamento in Questura per la verbalizzazione. Tuttavia, soltanto alcuni (molto pochi) sono stati convocati in Questura per il fotosegnalamento e hanno ricevuto il cedolino, sul quale non è stata peraltro scritta la data per la successiva convocazione per la compilazione del modello C3. Di conseguenza, quindi, la maggior parte dei ragazzi richiedenti protezione internazionale si trova in una situazione di totale incertezza.

Dalle informazioni acquisite e dai colloqui svolti con i ragazzi è emerso che nessuno di loro aveva ottenuto la convocazione, né svolto l'audizione.

In due strutture di Roma i ragazzi che hanno chiesto protezione internazionale sono in possesso del relativo cedolino.

Non risulta essere stata effettuata alcuna segnalazione alla rete SPRAR delle domande di protezione internazionale presentate al fine dell'individuazione di un'accoglienza idonea.

7.8 TRATTA DI MINORI

Secondo quanto rilevato, in nessuna struttura sono emersi casi di minori **vittime di tratta**, tuttavia gli operatori delle strutture hanno dichiarato di non avere una formazione specifica sull'individuazione di potenziali casi. Per questo motivo sarebbe opportuno che gli operatori ricevessero una formazione mirata ad individuare e saper come affrontare potenziali casi di minori vittime di tratta.

7.9 VIOLENZA, MALTRATTAMENTO E ABUSO

Al fine di garantire l'adeguata analisi, presa in carico e segnalazione di sospetti casi di violenza, maltrattamento e abuso che i minori possono essere a rischio di subire o aver subito da parte di persone all'interno o all'esterno delle strutture in cui sono accolti, ciascuna struttura dovrebbe avere una specifica procedura, internamente conosciuta e condivisa, che stabilisca in quali casi è necessario procedere ad una segnalazione, come farlo, i ruoli e le funzioni del personale della struttura da coinvolgere nelle diverse fasi del processo.

Nessuna delle strutture visitate ha al suo interno previsto una procedura di questo tipo.

I ragazzi e gli operatori incontrati in quasi tutte le strutture hanno riferito che si sono verificati episodi di violenza tra ragazzi e tra ragazzi e operatori. In questi casi si è ricorsi di volta in volta a soluzioni diverse, il più delle volte sono state chiamate le Forze dell'Ordine, senza seguire una specifica procedura.

I ragazzi hanno dichiarato di non sapere a chi potersi rivolgere in caso di violenza o maltrattamento da parte di esterni o degli operatori della struttura.

8. IL PUNTO DI VISTA DEI MIGRANTI CONSULTATI

Sono **125 i migranti consultati** dal team di Save the Children e del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai quali, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 CRC, è stato chiesto, attraverso la compilazione di un questionario, individualmente o attraverso focus groups, di esprimere la propria opinione sulle condizioni di accoglienza delle strutture in cui si trovano.

Per un'analisi della composizione di questo gruppo si rinvia al paragrafo 3.3.

Il loro parere rispetto a ciascuno degli standard di accoglienza oggetto dell'attività di monitoraggio sono, in parte, già stati esposti in ciascun paragrafo di riferimento. Si ritiene tuttavia importante riassumerli in un unico paragrafo al fine di dare maggiore evidenza al loro punto di vista affinché possa essere debitamente preso in considerazione, nel pieno rispetto del citato art. 12 CRC.

Ciò che maggiormente colpisce e preoccupa nell'attività di ascolto dei minori è la sensazione di **forte disagio e insicurezza che hanno dichiarato di vivere i, pochi, migranti incontrati rispetto ai quali non sussiste un dubbio circa l'età dichiarata**. Rispetto alle condizioni di accoglienza era evidente quanto fosse per loro rilevante non tanto il sovraffollamento e la mancanza di pulizia di alcune strutture o la scarsità di beni e servizi, quanto il disagio e l'insicurezza nel condividere stanze, bagni e spazi comuni insieme a migranti molto più grandi di loro, facilmente irascibili per la precarietà del loro status.

In proposito, si rileva che in 3 strutture di Roma i migranti hanno riferito che si sono verificati episodi di violenza tra migranti e tra migranti e operatori. La maggior parte dei migranti consultati **ha dichiarato di non sapere a chi potersi rivolgere in caso di violenza o maltrattamento nei loro confronti**.

Il fatto che la maggior parte delle strutture sia piuttosto lontana dal centro abitato non preoccupa eccessivamente i ragazzi, che non hanno difficoltà a spostarsi con i mezzi pubblici, in alcuni casi (2 strutture di Roma) anche grazie all'abbonamento o al servizio navetta (in Provincia di Latina) fornito dalle strutture. Ciò che viene invece vissuto in modo più critico durante le uscite dalla struttura è la **mancanza dei documenti e la conseguente paura di essere fermati dalla Polizia** per controlli (in particolare, in una struttura di Roma).

La mancanza di documenti, nonché di chiarezza circa tempi e procedure per il loro rilascio e, di conseguenza, l'incertezza sulla loro condizione giuridica, è anche stata indicata come una delle principali cause di episodi di rissa o violenza.

I ragazzi, soprattutto quelli più vicini al compimento dei 18 anni, hanno, infatti, manifestato grave preoccupazione in merito alla possibilità di giungere alla maggior età (dichiarata) senza che venisse loro nominato un tutore e quindi di non poter fare richiesta ed ottenere il permesso di soggiorno per minore età oppure proporre domanda di Protezione Internazionale come minorenni. In proposito si rileva che nessuno di coloro che hanno chiesto protezione internazionale ha ottenuto la convocazione, né svolto l'audizione. Ciò preoccupa soprattutto quelli che sono stati reidentificati come minorenni, ma sono

presumibilmente maggiorenni, che hanno dichiarato di aver già avuto un diniego della domanda di protezione internazionale e di voler provare comunque a ripetere la procedura da minorenni.

Il raggiungimento della maggiore età (dichiarata) rappresenta una criticità anche perché i migranti sanno che comporta il loro allontanamento dalla struttura in cui sono accolti.

In proposito si segnala che in occasione della visita di monitoraggio gli ospiti di una struttura di Roma hanno consegnato al team copia di **un appello** inviato a vari soggetti istituzionali (Comitato Minori Stranieri, Giudice Tutelare di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma e Comune di Roma) chiedendo l'abbreviazione dei tempi per l'apertura della tutela, nonché per la presentazione e per l'esame della domanda di protezione internazionale e il trasferimento dei migranti maggiorenni richiedenti protezione in strutture loro dedicate.

Per quanto concerne la figura del tutore, pochi ragazzi intervistati hanno dimostrato di conoscerne il ruolo e quasi nessuno di conoscere chi sia, anche nei casi in cui sapevano che era stato nominato. L'unica cosa che sapevano è che si tratta di una condizione necessaria per regolarizzare il loro status.

Rispetto alle **condizioni strutturali degli edifici** il maggior disagio è vissuto da parte di coloro che vivono nelle strutture di Roma che necessiterebbero di manutenzione o ristrutturazione o in cui tali lavori sono in corso.

I migranti ritengono, inoltre, che gli **spazi per attività comuni**, anche di carattere ricreativo, non siano sempre adeguati alle loro esigenze. In una struttura di Roma proprio durante la visita di monitoraggio stavano per essere scaricati rifiuti liquidi maleodoranti in uno scarico ad aria aperta nel cortile in cui i migranti erano riuniti.

Per quanto riguarda la distribuzione di **beni di prima necessità** (biancheria intima, indumenti, scarpe, ciabatte, kit igienici e asciugamani) la maggior parte dei migranti lamentano il fatto che non viene garantita a tutti gli ospiti in modo regolare. In particolare, la richiesta di **kit igienici** non viene soddisfatta in tutte le strutture e dove viene distribuito solo il telo doccia come unico asciugamano è ritenuto insufficiente. In una struttura di Roma i ragazzi hanno dichiarato di non aver ricevuti asciugamani, nonostante il responsabile sostenga il contrario.

Anche la distribuzione di **vestiti, scarpe e ciabatte** non sarebbe adeguata e sufficiente. In particolare, ritengono insufficiente la frequenza con cui vengono distribuiti i **vestiti** e il fatto che si tratti di abiti usati. A Roma, in una struttura di i ragazzi hanno dichiarato di aver ricevuto solo la tuta da ginnastica e solo i calzini in un'altra; ci sono strutture in cui i migranti hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun indumento o scarpe e ciabatte. I ragazzi ospiti di una struttura hanno riferito di essere andati a cercare le scarpe nei cassonetti.

L'utilizzo di **telefono e/o internet** per poter stare in contatto con amici e familiari, nonché il **pocket money** sono indicati tra le loro principali esigenze non soddisfatte, insieme alla quantità e qualità del cibo, il più delle volte ritenuto anche ripetitivo e non rispettoso delle loro abitudini culturali.

Per quanto riguarda i **servizi offerti**, nonostante quasi tutte le strutture monitorate non garantiscano un servizio di **mediazione culturale** da parte di professionisti presenti in modo continuativo all'interno della struttura, i migranti, tranne in un caso, dichiarano di essere soddisfatti. Diversamente, sono estremamente critici nei confronti del servizio di **consulenza legale e di assistenza medica e psicologica**.

In particolare, i migranti dichiarano di avere difficoltà a distinguere i ruoli degli operatori che si alternano nelle strutture (ad esempio, non sempre sanno se c'è e chi è lo psicologo).

Nel corso di una visita il team di monitoraggio ha potuto constatare la mancanza di cure adeguate nei confronti di un minore ospite di una struttura di Roma che aveva una grave forma di dermatite sulle gambe.

Una minima parte dei migranti intervistati (gli ospiti di una struttura di Roma e i minori egiziani accolti in Provincia di Latina) hanno dimostrato di sapere cosa si intende per **vittima di tratta e grave sfruttamento**. Questi stessi ragazzi egiziani hanno dichiarato di avere necessità di guadagnare e per questo trascorrerebbero alcuni giorni della settimana o parte delle loro giornate ai mercati generali di Roma raccogliendo e vendendo pallet in cambio di pochi euro.

Infine, nonostante tutte le strutture abbiano avviato **corsi di alfabetizzazione**, seppur con diverse modalità, è diffusa tra i migranti l'opinione che questa attività dovrebbe essere intensificata.

9. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Dall'analisi svolta risulta evidente che le 14 strutture emergenziali, oggetto della presente attività di monitoraggio, pur essendo formalmente dedicate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, **ospitano principalmente migranti rispetto ai quali sussiste un fondato dubbio circa la minore età dichiarata**, pur essendo stata certificata con verbale di pronto soccorso. In alcuni casi si tratta di migranti palesemente adulti.

Fatta eccezione per il gruppo di 87 tunisini trasferiti in ponte aereo da Lampedusa l'8 aprile 2011, gli altri (che si possono stimare, al ribasso, essere almeno 920) sono migranti rintracciati sul territorio regionale o presentatisi spontaneamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza, in particolare, a Roma e che sono stati identificati come minori essendo in possesso di una certificazione medica che attestava la minore età dichiarata. Tra loro vi sono sia migranti arrivati in Italia lo scorso anno nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa, ma anche migranti non rientranti nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa (ad esempio, ragazzi del Bangladesh arrivati dalla Grecia e subsahariani già che si trovavano in Italia da prima della dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria).

Questa situazione preoccupa in particolare per il fatto che all'interno delle stesse strutture sono accolti anche, seppur fortunatamente in minima parte, **ragazzi che hanno effettivamente meno di 18 anni e che vivono una situazione di forte disagio e insicurezza, oltre che di rischio.**

Save the Children e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza raccomandano che:

- procedure per l'accertamento medico dell'età di un minore, ovvero compiuto mediante l'utilizzo di esami medico-scientifici, vengano utilizzate **soltanto in caso di dubbi palesi e fondati** in merito all'età dichiarata dal migrante e **soltanto quando il tentativo di stabilire l'età del migrante ricorrendo a fonti e mezzi maggiormente attendibili** (come, ad esempio, attraverso la richiesta alle autorità consolari) sia stato compiutamente esperito e **non abbia dato riscontri**;
- nel processo di accertamento medico dell'età dei minori stranieri siano sempre applicati e rispettati i **principi fondamentali**, derivanti dal diritto internazionale e nazionale vigenti in Italia;
- siano individuate sul territorio regionale **apposite strutture sanitarie** che siano in grado di svolgere l'accertamento medico dell'età con un approccio multidisciplinare, nel rispetto dei suddetti principi;
- **i migranti che si trovano nelle strutture emergenziali e rispetto ai quali non sussiste un fondato dubbio circa la minore età dichiarata**, individuati eventualmente anche con il supporto delle organizzazioni umanitarie che hanno un'esperienza nell'attività di profiling, siano immediatamente trasferiti in comunità alloggio per minori, eventualmente anche al di fuori del territorio regionale, qualora non vi fossero disponibilità di posti a Roma o nel Lazio;
- **i migranti palesemente adulti**, nonostante abbiano un certificato medico che attesta la loro minore età, siano accolti in strutture emergenziali destinate all'accoglienza di migranti adulti, in attesa dell'esito delle opportune verifiche di legge sulla validità delle suddette certificazioni;
- **i migranti rispetto ai quali sussiste un fondato dubbio circa la minore età dichiarata** siano presi in considerazione caso per caso e si valuti l'opportunità di sottoporli ad un esame medico multidisciplinare per l'accertamento dell'età.

Le condizioni di accoglienza delle strutture emergenziali monitorate complessivamente **non rispettano gli standard minimi** per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Nella maggior parte delle strutture sono decisamente inferiori rispetto a quelli rilevati nelle SAT. Soprattutto nelle strutture di Roma sono state rilevate **forti criticità relative sia alle condizioni strutturali degli edifici che all'offerta di beni e servizi**. A differenza di quanto emerso nel monitoraggio delle SAT, le strutture con un numero di minori particolarmente elevato presentano molte difficoltà nella gestione degli ospiti, anche a causa dell'inadeguatezza degli spazi.

Al fine di **garantire un'accoglienza adeguata**, anche nelle strutture emergenziali, Save the Children e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza raccomandano che:

- tutti i minori siano immediatamente trasferiti in comunità di accoglienza per minori che garantiscano standard adeguati;
- sia reso pubblico il **capitolato** dei beni e dei servizi che le strutture emergenziali in convenzione con il Comune di Roma sono tenuti a offrire;
- sia garantito a livello regionale, anche attraverso un finanziamento ad hoc, un **monitoraggio** costante e indipendente delle strutture, anche emergenziali, per minori non accompagnati.

Inoltre, tenuto conto che la situazione emergenziale rilevata sul territorio della Regione Lazio è determinata anche dalla **mancanza di un sistema nazionale per la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**, Save the Children e il Garante regionale per l'infanzia raccomandano che:

- venga quanto prima sviluppato un **sistema nazionale per la protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** che tenga conto della necessità di garantire interventi coordinati tra le varie Istituzioni coinvolte (Comuni, Regioni, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comitato Minori Stranieri) e che sia finanziato attraverso uno specifico fondo pluriennale dedicato e prevedere precisi livelli di responsabilità tra Stato centrale, Regioni ed Enti Locali;
- nello sviluppo di tale sistema sia prevista l'elaborazione e l'utilizzo di un **database delle comunità alloggio** del territorio collegato a meccanismi di monitoraggio degli standard di accoglienza e dei servizi offerti;
- alla luce dell'esperienza dell'Emergenza Nord Africa e del possibile ripresentarsi di situazioni emergenziali legate al flusso massiccio di minori non accompagnati, sia definito un **Piano che preveda l'individuazione preventiva di una rete di SAT distribuite sull'intero territorio nazionale** dotati di personale qualificato. A tal fine, sarebbe opportuno che la Regione Lazio e il Comune di Roma individuassero una o più strutture, di cui almeno una riservata a ragazze, da segnalare al livello centrale come SAT da poter attivare in caso di afflusso massiccio di minori non accompagnati sul territorio regionale.

Preoccupa, in modo particolare, il fatto che la **condizione di incertezza sul proprio futuro** rende i ragazzi più vulnerabili, insicuri, preoccupati e più facilmente soggetti a malumori, crisi e stati depressivi, nonché irascibili. Anche gli enti gestori vivono una situazione di disagio per l'evidente difficoltà nella gestione di soggetti adulti.

In proposito, Save the Children e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza raccomandano che:

- i Giudici Tutelari procedano tempestivamente alla **nomina del tutore** soltanto nei casi in cui ritengano non sussistano dubbi rispetto alla minore età dichiarata;
- siano riesaminati i casi in cui sussiste un fondato dubbio circa la minore età dichiarata, nonostante il possesso di verbale di pronto soccorso;
- ai fini dell'apertura delle procedura di **protezione internazionale**, le Questure considerino il ruolo del tutore temporaneo, qualora quello definitivo non sia stato nominato entro i termini di legge
- sia data priorità ai minori nella fissazione dell'audizione e all'esame della domanda di protezione internazionale;
- siano quanto prima organizzati **incontri formativi** con il supporto del Garante per l'infanzia e di Agenzie intergovernative, Organizzazioni non Governative e altri esperti in materia, rivolti personale delle strutture emergenziali al fine di migliorare, in particolare, la capacità di fornire supporto legale, informazione, sensibilizzazione in particolare sulla conversione del permesso al raggiungimento dei 18 anni, sulla protezione internazionale e sui rischi della tratta e dello sfruttamento.

In particolare, rispetto alla **conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età** Save the Children e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza raccomandano che:

- tutti gli operatori e i responsabili delle strutture emergenziali per l'accoglienza dei minori non accompagnati siano adeguatamente informati sulle novità normative introdotte con Legge 129/2011 e che gli operatori si attivino tramite il Comune per la richiesta di parere del Comitato Minori Stranieri;
- il Ministero dell'Interno invii a tutte le Questure una nota esplicativa in merito alla modifica normativa intervenuta con Legge 129/2011.
- i minori non accompagnati prossimi al compimento della maggiore età ricevano un adeguato orientamento e supporto legale, ma anche psicosociale, per affrontare tale situazione.

Infine, rispetto all'**individuazione di una soluzione di lungo periodo per ciascun minore** preoccupa il fatto che non sia chiaro se e con quali criteri avvenga tale determinazione. Non risulta, infatti, che tutte le strutture emergenziali elaborino un progetto educativo individuale.

Per questo motivo Save the Children e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza raccomandano che:

- siano elaborate e adottate anche nelle strutture emergenziali specifiche procedure e strumenti per individuare, caso per caso, la soluzione di lungo periodo migliore possibile per ciascun minore, in modo tale che il superiore interesse di ciascun minore sia realmente determinante nel prosieguo del suo percorso e che ciò avvenga nel rispetto del diritto dei minori ad essere ascoltati e a che la propria opinione venga presa in debita considerazione;
- siano predisposte e compilate sistematicamente dagli operatori e condivise con i Servizi Sociali del Comune schede individuali al fine di rilevare il profilo di ciascun minore al fine di individuare il migliore collocamento del minore;
- sia facilitata la realizzazione di percorsi di partecipazione dei minori nel rispetto del loro diritto all'ascolto.